

Tribunale Ordinario di Brindisi

Sezione Esecuzioni Immobiliari di Brindisi

Il giudice dr. Stefano Sales

a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'8\7\2020

rilevato

- In punto di regolarità del contraddittorio, che l'opposto si è costituito e difeso ampiamente nel merito;
- In punto di titolarità del credito, che
 - vi è stata pubblicazione della cessione sulla G.U., con rinvio, per l'indicazione specifica del credito oggetto della cessione stessa, ad un sito internet;
 - fra i crediti oggetto di tale cessione figura (senza che l'opponente su tale punto abbia formulato contestazioni) sul punto) il credito portato in esecuzione;
 - la consultazione di un sito internet appare incumbente di minimo onere, certamente esigibile ex art. 1176 c.c.;
- in punto di legittimazione processuale, che, contestualmente alla cessione del credito, Angera ha delegato l'opposta al recupero delle giudiziale dei crediti stessi;
- in punto di omessa notifica del titolo, che la censura (comunque tardiva ex art. 617 c.p.c.) è infondata trattandosi di mutuo fondiario;
- in punto di omessa considerazione della rinegoziazione del mutuo, che la censura è generica, e comunque contestata, senza ulteriori contestazioni da parte dell'opponente;
- in punto di compensazione dei crediti scaturenti da polizze, che non è chiaro quale possa essere il credito stesso, poiché non si allega che il rimborso delle polizze medesime sia avvenuto per un controvalore differente da quello effettivamente dovuto: risulta, peraltro, dalle allegazioni dello stesso opponente, che il valore delle polizze sia stato in buona parte rimborsato e che il valore che si assume non rimborsato sia di entità spornibile rispetto alla debitoria complessivamente risultante;
- in punto di usurarietà, che
 -
 - per ferma giurisprudenza, "Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1815 c.c. e dell'articolo 644 c.p., si considerano usurari gli interessi che superano il limite stabilito nella legge al momento in cui sono promessi o comunque convenuti a qualunque titolo, e quindi anche a titolo d'interessi moratori" (da ultimo, Cass. civ. Sez. I, 09-01-2013, n. 350).



- l'illecito di "usura civilistica" si consuma con il solo fatto di avere convenuto tassi usurari, e non richiede affatto, anche, la concreta formulazione della richiesta di pagamento delle somme che sarebbero dovute in conseguenza della concordata fissazione dei tassi usurari medesimi.
- Tale struttura normativa non appare frutto di errore legislativo, ma appare invece evidentemente connessa con l'esigenza di responsabilizzare l'operatore professionale e dominante.
- In concreto, la banca opposta ha "convenuto" (al momento in cui fu concluso il mutuo, ovvero, "al momento in cui sono stati promessi o comunque convenuti a qualunque titolo" vedi anche Cass. SS. UU. 24675\2017) un tasso corrispettivo pari al 6,08 ed un tasso moratorio pari all'8,08 %, con la conseguenza che, nel caso di mancato pagamento della prima rata (o delle prime rate), il tasso complessivo di interesse convenuto deve individuarsi nella misura del 14,16 %, ovvero in un tasso certamente superiore a quello "soglia", fissato nella misura dell'9,09 %.
- Ciò, poiché nell'art. 3 del contratto di mutuo si stabilisce, sostanzialmente che la debitoria complessiva, a seguito di inadempimento dell'obbligo di restituzione delle somme mutate, si individuerà con riferimento alle rate scadute (comprehensive di interessi corrispettivi) maggiorate degli interessi moratori, il che necessariamente determina (V. sul punto Cass. ordd. 5598\2017, 23192\2017) la sommatoria dei tassi applicati (giacché sulla stessa quota capitale si dovrebbe calcolare l'interesse convenzionale, e, peraltro in maniera anatocistica, l'interesse moratorio sia sulla quota capitale che sulla quota interessi), e quindi, in concreto, la produzione di interessi, per il caso di mora, nella misura sopra indicata.
- Al proposito, deve anche rilevarsi che l'art. 1224 c.c. (contrariamente a quanto parrebbe sostenere la recentissima Cass. 26286\2019) prevede implicitamente, al 3° comma, la possibilità che gli interessi moratori siano convenuti in misura differente, e quindi anche superiore (poiché ciò non è vietato), alla misura degli interessi (originariamente) corrispettivi.
- D'altra parte, nel contratto di mutuo sottoposto non è contenuta alcuna norma di salvaguardia, che consenta di ritenere in ogni caso non superabili (quanto all'obbligazione di rimborso del capitale mutuato) i limiti imposti dalla normativa antiusura.
- Posta la natura usuraria dei tassi convenuti, occorre rilevare che il mutuo deve considerarsi certamente gratuito quanto ai tassi corrispettivi, per l'esplicita previsione posta dall'art. 1815 c.c..
- Occorre d'altra parte rilevare che
- l'art. 1 L. 394\2000 dispone che "Ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento;
- l'art 644 c.p., dispone che "Chiunque (omissis) si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito ...".
- Ciò detto, appare chiara la portata della riforma 108\1996, la quale deve ritenersi sanzioni la natura usuraria delle condotte costituenti reato di usura con la nullità delle convenzioni di interesse (corrispettivo e moratorio) collegate.



- Sotto tale profilo non appare infatti convincente la suddetta Cass. 26286\2019, la quale subordina la legge 394\2000 ad una pretesa prevalenza degli artt. 1815 e 1834 c.c. (con riduzione ad equità dell'obbligazione di interessi moratori, raffigurabili quale clausola penale), i quali devono ritenersi però equiordinati (quale valore e forza di legge) alla prima, che risulta però successiva (anche rispetto alla riforma dell'art. 1815 c.c., varata nel 1996), nonché evidentemente eccezionale rispetto ai detti articoli, di diritto comune.
- Inoltre, premesso che il caso concreto sottoposto rientra certamente nell'ambito di applicazione dell'art. 644 c.p., deve anche ritenersi che ogni vantaggio conseguito dalla banca (quindi, sia l'interesse corrispettivo che l'interesse moratorio) costituisca profitto del reato e che tale vantaggio non possa quindi essere preteso – ex art. 185 c.p. - dall'autore del reato, nei confronti della persona offesa dal reato stesso.
- Sotto tale profilo apparirebbe rilevante, in senso confermativo, la Cass. 27442\2018, la quale (occupandosi esclusivamente dell'obbligazione di interesse moratorio) ha però riaffermato che l'obbligazione di interesse convenzionale e l'obbligazione di interesse moratorio hanno la medesima natura e la medesima funzione di remunerazione del capitale (con la necessaria conseguenza che le obbligazioni devono, se del caso, considerarsi unitariamente ai fini della complessiva valutazione di usurarietà), e che certamente la disciplina antiusura si può e si deve applicare anche all'obbligazione di interessi moratori.
- Fissata la gratuità del mutuo (e l'impossibilità di riduzione ad equità dell'obbligazione di interesse moratorio), discende che
 - dall'importo complessivo delle singole rate - nella composizione (individuata, per ciascuna di esse, nel piano di ammortamento, quanto a "quota capitale" ed a "quota interessi" - deve detrarsi la quota parte dovuta per interessi, senza che ciò possa determinare, anche (quel che non è autorizzato da alcuna norma di legge, né dalla volontà delle parti espressa nel contratto, ovvero) la rielaborazione del piano di ammortamento;
 - l'imputazione dei pagamenti rateali debba farsi esclusivamente alle somme dovute in linea capitale.
- Ciò detto, si rileva che a seguito del pagamento dell'ultima rata effettivamente corrisposta, i mutuatari avevano interamente restituito il capitale, con conseguente illegittimità del precetto intimato;

P. Q. M.

Sospende l'esecuzione e concede alle parti il termine del 31\8\2020 per l'introduzione del giudizio di merito.

Brindisi 09/07/2020

